

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Motivi aggiunti

per la **Sig.ra Filomena POPPITI** (C.F. PPPFNM88E62A717J),
rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo *pec*:
avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

nell'ambito del ricorso

(R.G. n. 4622/2020)

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento - previa sospensione

a - del verbale del 19.02.2021 di cui alla nota prot. n. 95212/2021 con il quale la Commissione di riesame, all'esito di apposita valutazione, ancora una volta, ha dichiarato la domanda della ricorrente non ammissibile a valutazione;

b - ove adottato dalla competente U.O.D. Regionale, del provvedimento conclusivo del riesame;

c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedere la propria domanda ammessa a finanziamento.

FATTO

1 - Noti i dati di fatto al centro della presente vicenda, per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, con riferimento ai presenti motivi aggiunti si rappresenta quanto segue.

2 - Con il ricorso introduttivo è stata impugnata, tra gli altri, la

graduatoria definitiva, approvata con D.R.D. n. 157 del 03.08.2020, nell'ambito della quale la Regione Campania ha inserito la domanda della ricorrente tra quelle *“non ammissibili a valutazione”*.

E ciò:

- non ammettendo plurime spese (miglioramenti fondiari, ad alcune macchine ed attrezzature, all'e-commerce ed all'impianto di recupero e riuso dell'acqua);
- non attribuendo i punteggi relativi ai criteri di selezione nn. 3, 5, 6, 7 e 8;
- concludendo che *“il progetto a seguito della non ammissibilità della maggior parte delle spese richieste, perde la sua validità e funzionalità”*.

3 – In pendenza del gravame, la Regione Campania ha comunicato di aver *“provveduto ad affidare nuovamente alla Commissione il riesame delle sole controdeduzioni presentate dalla ditta in data 11/12/2019 ... in data 07/02/2020 ... e in data 19/06/2020”*, all'uopo comunicando l'avvio del procedimento di riesame.

E ciò:

- in esecuzione del disposto di cui al D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, come successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020;
- al fine di *“garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio”*.

4 – In riscontro, **la ricorrente ha depositato apposita memoria**, con la quale, in uno spirito di leale collaborazione ed in un'ottica risolutiva della vicenda, **ha chiesto alla P.A. di tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi del ricorso introduttivo.**

Ma nulla.

5 - Con il provvedimento impugnato, **senza tener conto – ancora una volta – delle osservazioni / motivi di ricorso articolati dal privato** - la

P.A. ha reiterato le medesime contestazioni.

In altri termini, si è limitata a confermare il precedente provvedimento.

6 - Ma tale provvedimento, al pari di tutti quelli presupposti impugnati con il ricorso introduttivo, è manifestamente illegittimo e va annullato – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 52/2017, AL PAR. 15.6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 NONCHE' AL "MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO") - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 - Il provvedimento impugnato è, prima di tutto – **ed ancora una volta** - illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: *“dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 - La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione. Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

1.3 - Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 09.12.2020.

In riscontro, a detta comunicazione la ricorrente:

- in data 10.12.2020, ha depositato apposita memoria con la quale ha chiesto di “*tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi di ricorso*” in sede di provvedimento conclusivo;
- ha pure trasmesso il ricorso introduttivo proposto dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., già nella disponibilità dell’Ente; e ciò, proprio al fine di consentire una corretta e complessiva valutazione della vicenda da parte della P.A. e, quindi, dare piena ed effettiva partecipazione del privato ed evitare un ulteriore contenzioso.

Ciò nonostante, la P.A. non ha proprio tenuto conto né della memoria né, tanto meno, dei motivi articolati dalla ricorrente nell’ambito del ricorso introduttivo.

In tal modo, dunque, violando – ancora una volta – le finalità dell’art. 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma nel provvedimento impugnato laddove conferma che “*la commissione ... procede al riesame delle – **sole** - controdeduzioni, presentate dalla ditta acquisite in data 13/12/2019, Prot. 2019/761356, 10/02/2020, Prot. 2020/0081000 e 22/06/2020, Prot. 2020/0290383*”.

Non vi è alcun riferimento alla memoria depositata in data 10.12.2020.

Del pari, non vi è alcun riferimento / motivazione in relazione ai motivi di ricorso articolati nell'ambito del ricorso introduttivo.

Ne consegue, ancora una volta:

- il difetto di motivazione;

- la violazione del giusto procedimento.

La violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n. 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire l'effettiva partecipazione del privato ovvero una complessiva e corretta valutazione delle domande di sostegno.

1.4 - Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che *“la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); *“Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo”* (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); *“L'obbligo dell'amministrazione pubblica di*

*esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III – sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020**).*

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

***** *****

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 – 6.1.1 DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA')

2.1 – Il provvedimento impugnato è viziato anche nel merito.

La P.A. ha – ancora una volta - ritenuto:

a – non ammissibili le spese relative a:

a.1 - “*miglioramenti fondiari e ristrutturazione deposito*”;

a.2 - “*attrezzature cantina*”;

a.3 - “*macchine ed attrezzature*”;

a.4 - “*e-commerce*”;

a.5 - “*recupero e riuso acqua*”;

b – non attribuibili i punteggi relativi a:

b.1 - criterio di selezione 3 “*Targeting settoriale*” – **10 punti**;

b.2 - criterio di selezione 5 “*Caratteristiche tecniche /economiche del progetto*” – **9 punti**;

b.3 - criterio di selezione 7 “*Introduzione di macchine innovative che consentono un significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici*” – **8 punti**;

b.4 – criterio di selezione 8 “*Investimenti strategici*” - .

1.2 – Muovendo dal suddetto taglio delle spese ha ritenuto la domanda non ammissibile *in toto*.

***** ***** *****

1.3 – I rilievi opposti, però, sono - ancora una volta – erronei.

Su ciascuno di essi, si rappresenta quanto segue.

***** *****

A – SULL’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE: SUI MIGLIORAMENTI FONDIARI E RISTRUTTURAZIONE DEPOSITO

A.1 – SUI MIGLIORAMENTI FONDIARI

a.1.1 – Con il provvedimento impugnato, la P.A. ha opposto che da due dei tre preventivi allegati alla domanda si ricaverebbe una presunta mancata indipendenza tra le ditte offerenti.

E ciò, muovendo dalle seguenti circostanze:

- le sedi delle ditte riporterebbero lo stesso numero civico;
- le ditte sarebbero dotate dello stesso numero di telefono.

a.1.2 – L’assunto è erroneo.

Ed invero, non solo le ditte sono indipendenti ed in concorrenza tra loro, ma gli elementi da cui muove il rilievo opposto sono inidonei a dimostrare il contrario.

La sede legale ed il recapito telefonico non possono certamente far venir meno l’indipendenza soggettiva e legale tra le due ditte.

La circostanza, cioè, che più società condividano la stessa sede legale in un’ottica di doveroso contenimento dei costi non può certamente incidere sull’autonomia delle relative attività.

L’autonomia gestionale c’è. Nessuna reale prova e/o motivazione in contrario.

Analoghe considerazioni valgono per il ricorso al medesimo programma di stampa dei preventivi, tra l’altro tra i più diffusi nel settore.

I preventivi depositati presentano lo stesso *format* grafico solo perché trattasi di un *format* omologato, rientrante tra quelli venduti ed utilizzati dalle più note aziende informatiche (ACCA Software, Aruba, etc.).

Tale coincidenza:

- è solo ed esclusivamente formale; come riconosciuto dalla stessa P.A. riguarda soltanto il layout di pagina dei preventivi;

- non annulla la sostanziale indipendenza ed unicità di ciascun preventivo ovvero delle ditte/aziende offerenti (sul punto, si rinvia a quanto dedotto in prosieguo nonché alle visure camerali allegate).

Né può valere quanto ulteriormente opposto dalla P.A. ovvero che:

- *“la pec ufficiale, allegata alla domanda di sostegno, con la quale si richiedono alle Ditte concorrenti i preventivi di spesa dei lavori a farsi, non allega alcun modello di offerta proposto dal richiedente”.*

- *“la ditta Iannone Costruzioni Srls che ha differente sede legale, ha utilizzato un layout differente”.*

Ed invero:

- prima di tutto, non c'era - e non c'è - alcun obbligo di allegare la prova richiesta dalla P.A. e ritenuta mancante;

- in ogni caso, il fatto che il preventivo della terza ditta offerente non presenti lo stesso layout di pagina non comprova certamente la mancata indipendenza tra le altre due ditte offerenti; semmai soltanto che ha utilizzato un format differente tra quelli comunemente in uso.

a.1.3 - I rilievi opposti, poi, non trovano alcun effettivo riscontro nelle disposizioni generali.

Ed invero, gli unici requisiti richiesti dal bando riguardano l'autonomia tra le singole offerte ovvero **l'indipendenza soggettiva delle aziende offerenti.**

Nessuna prescrizione in ordine a dati non identificativi delle ditte (numero di telefono o numero civico) ed al *format* da rispettare.

Nessun riferimento ad una richiesta diversità grafica - nel senso di formale - dei preventivi.

Nella specie, **i preventivi sono totalmente indipendenti essendo stati redatti da ditte distinte e concorrenti.**

La relativa spesa è, pertanto, certamente ammissibile.

***** *****

- SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEPOSITO

a.1.4 - A dire della P.A. *“si riscontra il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale non essendo riportato nella sezione fabbricati proprio l'immobile da ristrutturare in violazione dell'art. 7 del bando”.*

Ma così non è.

Il rilievo è documentalmente errato.

Il locale è ubicato nell'ambito dell'area riportata in catasto al foglio 16, p.lla 846, regolarmente inserita nel fascicolo aziendale.

Tant'è vero che viene anche riportato il contratto di affitto:

DOCUMENTI PRESENTI NEL FASCICOLO CARTACEO						
Sezione dati	Tipologia documento	N. Protocollo	Data sottoscrizione	Data decorrenza	Data scadenza	
1) IDENTITA' DEL TITOLARE	DOCUMENTO DI IDENTITA'	AGEA.CAA6110.2017.0001373		30/10/2013	22/05/2024	
2) AFFITTO	CONTRATTO DI AFFITTO	AGEA.CAA6110.2017.0001409	15/03/2017	15/03/2017	14/03/2032	
3) AFFITTO	CONTRATTO DI AFFITTO	AGEA.CAA6110.2017.0001412	15/03/2017	15/03/2017	14/03/2032	
4) AFFITTO	CONTRATTO DI AFFITTO	AGEA.CAA6110.2018.0006703	26/01/2018	26/01/2018	10/11/2018	
5) AFFITTO	CONTRATTO DI AFFITTO	AGEA.CAA6110.2018.0009224	26/01/2018	26/01/2018	10/11/2028	
6) AFFITTO A "GIOVANI AGRICOLTORI"	CONTRATTO DI AFFITTO IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA	AGEA.CAA6110.2018.0010810	15/06/2018	15/06/2018	14/06/2029	

COORDINATE BANCARIE

Documenti Territoriali - Conduzione



PPPFMN8E62A717J - POPPITI FILOMENA

Tipo Documento:	< Selezionare >		
Documento:	3 - CONTRATTO DI AFFITTO IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA		
Data di decorrenza (gg/mm/aaaa):	15/06/2018 31	Data di scadenza (gg/mm/aaaa):	14/06/2029 31
Protocollo AGEA:	AGEA.CAA6110.2018.0010810	Protocollo esterno:	
Livello di Certificazione:	RISCONTRATO	Data di sottoscrizione (gg/mm/aaaa):	15/06/2018 31
Fonte del Dato:	CAA-CAF AGRIS S.R.L.		

DATI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO			
Data Reg. (gg/mm/aaaa):	26/06/2018 31	Numero di repertorio:	5467
Anno di riferimento:	2018	Numero di serie:	5467
Ufficio Reg.:	salerno		

Comune	Codice Catastrale	Sez.	Foglio	Part.	Sub.	Conduzione	Sup. condotta (mq)	Inizio cond.	Fine cond.
OLEVANO SUL TUSCIANO	G023		16	00846		AFFITTO	628	15/06/2018	14/06/2029

Il rilievo è documentalmente smentito.

Ogni ulteriore considerazione è superflua.

***** *****

A.2 – SULLE “ATTREZZATURE CANTINA”

a.2.1 – A dire della P.A., “non essendo finanziabili i lavori di ristrutturazione per la realizzazione della cantina ... non possono essere ammesse le spese per le relative attrezzature né può essere presa in considerazione e costituire un elemento di ammissibilità della spesa, l'intenzione manifestata solo ora dalla Ditta di procedere alla realizzazione della cantina a proprie

spese ... perché le spese della ristrutturazione, se a carico del beneficiario, andrebbero a modificare gli indici economici del Bpol, il prospetto finanziario delle fonti e degli esborsi ... nonché i risultati economici attesi ed i punteggi ... di cui il ricorrente non produce alcuna documentazione”.

a.2.2 – Il rilievo è erroneo.

Attesa la pacifica ammissibilità della spesa relativa alla cantina ne consegue la pacifica ammissibilità anche delle spese relative alle attrezzature di detto locale.

a.2.3 – In ogni caso, è evidente che la ricorrente non ha previsto prima l'accollo di dette spese in quanto le ha ritenute pacificamente ammissibili.

Soltanto a seguito del rilievo opposto ha preso in considerazione l'opportunità di accollarsi dette spese.

Medesime considerazioni valgono sulla opposta presunta carenza della documentazione economica.

E' evidente che detta documentazione non avrebbe giammai potuto essere allegata alla domanda.

In tali condizioni, sono evidenti:

- l'erroneità del rilievo opposto;
- nonché la relativa abnormità.

***** *****

A.3 – SULLE “MACCHINE ED ATTREZZATURE”

a.3.1 – Con riferimento a detta spesa, la P.A., pur riconoscendo l'avvenuta corretta rettifica della domanda volta al giusto (re)inserimento delle spese nei relativi sottointerventi, del tutto incredibilmente ha ritenuto che detta correzione non rilevi ai fini dell'ammissibilità.

E ciò, in quanto comunque *“gli interventi non finanziabili ... rappresentano in termini di spesa ammissibile circa l'80% degli interventi previsti ... la loro esclusione dal progetto ... ne altera gli obiettivi, i risultati finali in termini di*

ricavi, di incremento della PLV, di redditività aziendale ...”.

a.3.2 – La volontà della P.A. di trovare ad ogni costo un pretesto pur di non ammettere la domanda della ricorrente è evidentissima.

La P.A. ha accolto la richiesta di rettifica e, dunque, riconosciuto il corretto reinserimento delle spese nei sottointerventi.

Tanto basta a ritenere superato il rilievo opposto.

***** *****

A.4 – SULL’“E-COMMERCE”

a.4.1 – A dire della P.A. *“la realizzazione del portale di e-commerce per l’azienda Poppiti da parte della Ditta “SMART CASE” avviene su iniziativa della Rete COPAGRI e non nell’ambito del progetto di finanziamento presentato. A conferma di ciò la Ditta non ha presentato tre preventivi di Ditte in concorrenza tra di loro come per gli altri interventi in progetto”.*

a.4.2 – Il rilievo opposto è del tutto errato nonché pretestuoso.

La ricorrente ha aderito ad una rete di imprese - COPAGRI – attraverso la quale è data la possibilità di vendere attraverso una piattaforma *online* i propri prodotti direttamente ai consumatori finali.

La gestione del portale è affidata alla rete mentre il sito appartiene ovviamente a ciascuna azienda aderente.

La P.A. tenta di confondere l’accesso - unico e comune - alla piattaforma e la gestione affidati dalla COPAGRI all’azienda informatica “Smart case” con i singoli ed indipendenti siti insistenti su detta piattaforma che, invece, appartengono alle varie e distinte aziende aderenti.

Il preventivo è unico semplicemente perché il gestore della rete è unico.

Non è vero dunque, come tenta di sostenere la P.A., che la realizzazione del sito non sia riconducibile al progetto di finanziamento.

Trova conferma l’erroneità del rilievo opposto e, dunque, il diritto della ricorrente sia all’ammissione della spesa che al relativo punteggio avendo

centrato l'obiettivo di cui al criterio 5.

***** *****

A.5 – SUL “RECUPERO E RIUSO ACQUA”

a.5.1 – A dire della P.A. sussisterebbe una carenza progettuale in ordine all'impianto di recupero e di riuso dell'acqua.

Né detta carenza può ritenersi superata dalla successiva integrazione documentale trasmessa in sede di riesame la quale – sempre a suo dire – risulterebbe lo stesso carente *“non rappresentando le condotte che convogliano l'acqua dal tetto del capannone alla cisterna definite genericamente pluviali senza alcuna indicazione grafica della loro localizzazione sia sul deposito che dal deposito alla cisterna”*.

a.5.2 – Ma così non è.

Anche detto rilievo dimostra il pervicace atteggiamento della Regione a voler a tutti i costi trovare un pretesto per respingere la domanda della ricorrente.

Ferma, comunque, la sussistenza di tutta la documentazione trasmessa in sede di presentazione della domanda, in ogni caso, la ricorrente ha sanato eventuali carenze in sede di riesame.

Tale integrazione è certamente permessa ove si consideri la pacifica applicabilità nella specie del rimedio del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 – comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990.

E' assolutamente pacifico che la P.A. ha il dovere di chiedere al privato la regolarizzazione documentale.

Come è noto, infatti, la succitata previsione prevede che *“il responsabile del procedimento ... può chiedere ... la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ... **ed ordinare esibizioni documentali**”*.

La *ratio* è quella di consentire, da un lato, alla P.A. di adottare il provvedimento finale all'esito di una completa istruttoria.

Tale previsione normativa è stata totalmente ignorata dalla P.A..

a.5.3 - Sotto altro profilo, con una ulteriore e diversa circolare (n. 257683 del 06.04.2017), la stessa Regione Campania, proprio con riferimento al soccorso istruttorio, ha chiarito che il “... *il principio del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall’art. 6 della L. 241 del 1990, opera in relazione a tutte le tipologie di procedimento, comprese quelle con caratteristiche selettive. Occorre tuttavia delinearne ambiti applicativi e relativi limiti in considerazione, da una parte, del **dovere di soccorso istruttorio proprio dell’amministrazione** e, dall’altra, dei limiti allo stesso, dettati, ad esempio, dalla:*

- *non modificabilità delle condizioni dei concorrenti al momento della scadenza dei termini per la partecipazione;*
- *inalterabilità del contenuto dell’offerta tecnica;*
- *certezza circa la provenienza della domanda;*
- *rispetto della par condicio”.*

In altri e più chiari termini, con detta circolare la stessa P.A.:

- da un lato, ha ritenuto che il soccorso istruttorio è un dovere dell’amministrazione;
- dall’altro, ha fissato i limiti per la relativa applicazione.

Nella specie, non si è in presenza di alcuna modifica del contenuto della domanda o del progetto proposto.

a.5.4 – **Tant’è vero che la ricorrente già in sede di domanda ovvero nella relazione allegata al Bpol ha chiarito tutti gli aspetti tecnici e le finalità dell’impianto.**

L’impianto idraulico previsto nel progetto permette all’azienda di recuperare e riutilizzare le acque piovane provenienti dal tetto posto sopra il locale deposito le quali, tramite pluviali ed apposite condutture, verranno deviate nella cisterna interrata posizionata a fianco del

capannone.

In tal modo non vi è la necessità di effettuare grosse condutture di adduzione ma soltanto la deviazione del pluviale.

Inoltre, il relativo posizionamento permette di utilizzare l'acqua direttamente sul posto, essendo posizionata a pochi metri anche dal piazzale, con la semplice predisposizione di una pompa elettrica (si cfr. preventivo allegato alla domanda di sostegno).

Orbene, il dimensionamento dell'impianto è stato effettuato partendo da queste considerazioni.

La superficie coperta del locale è di circa 120 mq, metà della quale è utile allo scopo (60 mq): piovosità media della zona 1000 mm/anno e quantità potenziale di circa: $60 \text{ mq} \times 1000 \text{ mm} = 60.000 \text{ lt}$.

Da queste considerazioni, nell'impianto è stata prevista una cisterna di 5.000 lt, pari ad 1/12 della quantità potenziale, così da avere una quantità utile di circa 5 mc al mese da utilizzare per gli scopi previsti, con un risparmio idrico potenziale di circa 60.000 lt/anno.

a.5.5 - La P.A. ha, poi, evidenziato che *“riguardo l'utilizzo dell'acqua, nel Bpol, si fa riferimento, tra l'altro, alla pulizia delle casse, intendendo, quindi, utilizzare l'acqua piovana e stagnante, per il lavaggio di prodotti destinati all'alimentazione, in contrasto con la normativa igienico sanitaria”*.

Anche tale ultimo rilievo è erroneo oltre che inconferente.

Prima di tutto, è evidente che l'impianto ha in dotazione un sistema di filtraggio dell'acqua piovana.

In ogni caso, detta acqua verrebbe utilizzata soltanto per risciacquare le casse e non i prodotti.

Sotto altro profilo, qualsivoglia valutazione in ordine ad una presunta violazione delle norme igienico sanitarie certamente non spetta alla Regione.

Segue, dunque, l'erroneità anche di detto rilievo.

***** ***** *****

B - SUI PUNTEGGI:

Una premessa.

Come di evince dallo stesso provvedimento impugnato (“*cronologia degli eventi*”), con la nota prot. n. 0268321 del 09.06.2020, la Regione ha comunicato alla ricorrente la non ammissibilità della domanda *ex art. 10 bis* della L. n. 241/1990 opponendo, tra gli altri rilievi, il mancato riconoscimento del punteggio di cui al criterio di selezione n. 6 “*adesione al piano assicurativo*” (2 punti).

A seguito delle osservazioni della ricorrente, con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, la P.A. ha confermato “*per quanto riguarda i punteggi per l'assicurazione ... l'impossibilità di attribuire il punteggio*”.

Nel provvedimento da ultimo adottato ed impugnato con il presente gravame, la P.A. nulla dice sul profilo dell'adesione al piano assicurativo.

Tale circostanza – pacifica in atti e tra le parti – permette di ritenere che la P.A. abbia superato detto profilo di criticità per cui devono ritenersi già riconosciuti i **2 punti** corrispondenti.

Diversamente, la mancata attribuzione di detto punteggio sarebbe illegittima:

- prima di tutto perché è pacifica la sufficienza a tal fine della dichiarazione di adesione al P.A.I.;
- in ogni caso, per difetto di motivazione.

Chiarito quanto sopra, con riferimento all'illegittimo mancato riconoscimento degli altri punteggi, si rappresenta quanto segue.

***** *****

B.1 - SUI 10 PUNTI DI CUI AL CRITERIO DI SELEZIONE 3 “TARGETING SETTORIALE”

b.1.2 – A dire della P.A. “*il progetto nella sua quasi totalità prevede la realizzazione di una cantina oltre all’acquisto di macchine ed attrezzature utilizzabili non solo per l’olivicoltura ma per un impiego aspecifico nell’ambito dell’attività aziendale*”.

Sempre a dire della P.A., “*dal fascicolo aziendale si rileva che ... l’investimento non è rivolto esclusivamente alla valorizzazione della filiera olivicola e cerealicola*”.

b.1.3 – Ma così non è.

Prima di tutto, le macchine e le attrezzature indicate dalla Regione non sono destinate ad un uso indifferenziato e “aspecifico” come assume la P.A..

E’ evidente che detti strumenti sono – e saranno – funzionali all’investimento complessivamente considerato e, dunque, soprattutto, alle coltivazioni olivicole e cerealicole.

Per altro verso, il Bando ha previsto che “*per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n. 3 (Targeting settoriale) potrà essere assegnato se l’intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, **ovvero se l’indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente***”.

Con successiva circolare n. 01215079 del 03.04.2019, la stessa Regione ha altresì chiarito il criterio di valutazione ed attribuzione del punteggio ovvero:

- “*verificare le caratteristiche tecnico ed economiche del progetto incrociata con la localizzazione dell’impresa: Aziende con SAT superiore al 50% ubicata nella macroarea D*”;

- “*il punteggio è assegnato solo se il progetto d’investimento riguarda la filiera valorizzata. **Nel caso di aziende miste il punteggio può essere assegnato se la filiera valorizzata è prevalente O se, nel caso in cui***

la filiera non è prevalente, il progetto di investimento riguarda esclusivamente la filiera valorizzata”.

Detta circolare ha diversificato le aziende **non miste** da quelle **miste** prevedendo nell’ambito delle miste due ipotesi alternative (“o”):

- la prima: **“se la filiera valorizzata è prevalente”;**
- la seconda: *“se, nel caso in cui la filiera non è prevalente, il progetto di investimento riguarda esclusivamente la filiera valorizzata”.*

Nella specie, trattasi prima di tutto di azienda localizzata nella macroarea indicata dal bando. Dunque, si applica detta previsione.

Poi, essendo un’azienda mista ricorrono nella specie i requisiti di cui alla **prima ipotesi** ovvero **la filiera (olivicola) è prevalente rispetto a quella viticola.**

La tabella sotto ne è la conferma: olivo ed avena costituiscono certamente la superficie prevalente.

Piano di utilizzo SAU

Ripartizione colturale della SAU per anno. Nella colonna “Posizione” la voce “secondaria” identifica la SAU occupata da eventuali colture a avvicendamento o consociazione.

CATEGORIA: Cereali

Descrizione	Rotazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	VAR
AVENA	Principale	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %
TOTALE	Principale	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %

CATEGORIA: Olive

Descrizione	Rotazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	VAR
OLIVE DA OLIO	Principale	0,64	0,64	2,64	2,64	2,64	2,64	312,50 %
TOTALE	Principale	0,64	0,64	2,64	2,64	2,64	2,64	312,50 %

CATEGORIA: Ortive e Leguminose

Descrizione	Rotazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	VAR
BROCCOLETTO DI RAPA	Principale	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %
PATATE COMUNI	Secondario	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %
TOTALE	Principale	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %
TOTALE	Secondario	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %

CATEGORIA: Uva da vino

Descrizione	Rotazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	VAR
TOTALE	Principale	0,38	0,38	0,87	0,87	0,87	0,87	128,95 %
UVA DA VINO	Principale	0,38	0,38	0,87	0,87	0,87	0,87	128,95 %

Il requisito previsto dal bando è, dunque, rispettato.

Segue:

- il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione 3 (*targeting* settoriale);
- l'erroneità del rilievo opposto.

***** *****

B.2 - SUI 9 PUNTI DI CUI AL CRITERIO DI SELEZIONE 5 “CARATTERISTICHE TECNICHE /ECONOMICHE DEL PROGETTO”

b.2.1 – I rilievi opposti al mancato riconoscimento dei 9 punti di cui al criterio di selezione n. 5 vanno considerati insieme a quelli spiegati dalla P.A. avverso la non ammissibilità della spesa per il sito di *e-commerce*.

Muovendo da un presupposto comune, per tale motivo si rinvia a quanto già articolato al punto a.4.

***** *****

B.3 - SUGLI 8 PUNTI DI CUI AL CRITERIO DI SELEZIONE 7 “INTRODUZIONE DI MACCHINE INNOVATIVE CHE CONSENTONO UN SIGNIFICATIVO IMPATTO POSITIVO SULL’AMBIENTE E SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI”

b.4.1 – A dire della P.A. “*per quanto riguarda ... l’atomizzatore, **seppur riconoscibile**, in virtù della richiesta di rettifica della domanda di sostegno del 16/05/2019, il punteggio non viene attribuito per la non ammissibilità della spesa*”.

E ciò in quanto “*la spesa per tale attrezzatura come per l’intero parco macchine, non è riconoscibile così come ampiamente riportato al punto III*”.

b.4.2 – Ma così non è.

Ancora una volta è l’irragionevolezza e non la buona amministrazione a prevalere.

La P.A., pur riconoscendo che detto punteggio è attribuibile, non lo assegna in corrispondenza della non ammissibilità della relativa spesa.

Senonché la ricorrente ha diritto a vedersi attribuire questi ulteriori 8 punti superata la presupposta rettifica delle spese nei sottointerventi.

***** *****

B.4 – SUGLI 8 PUNTI DI CUI AL CRITERIO DI SELEZIONE 8 “INVESTIMENTI STRATEGICI” – PRIMA NOTIFICA PER L’INTERA AZIENDA

b.5.1 - Per quanto concerne l’attribuzione di detti 8 punti a seguito della *“ricognizione sulla documentazione allegata all’istanza e sul portale SIAN, fascicolo aziendale, sezione operatori biologici ... allegato alla domanda di sostegno è stato allegato il documento di prima notifica n. 20435588726 del 29/6/2018 che dà la possibilità di attribuire i 5 punti richiesti”*.

Senonché, da un ulteriore controllo sarebbe risultato che *“la domanda ... è stata resa non valida dall’organismo di controllo BIOS”*.

A dire della P.A. *“ciò trova conferma nel documento giustificativo ... che fa riferimento alla domanda di adesione al biologico presentata in data 29/11/2018, successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno”*.

b.5.2 – Ma detto rilievo è erroneo.

La P.A. ha completamente travisato i fatti.

E’ vero che allegata alla domanda di sostegno era presente il documento di prima notifica.

Tanto basta per l’attribuzione del richiesto punteggio.

Per quanto concerne la relativa non validità, si rappresenta quanto segue.

Prima di tutto, è evidente che al momento della rettifica della notifica, la prima – quella del 29.06.2018 – diventi non più valida, essendo superata, secondo il sistema, da quella del 29.11.2018.

In ogni caso, ai fini della valutazione della domanda di sostegno resta valida seppur rettificata la prima allegata alla domanda stessa.

In secondo luogo è lo stesso Ente certificatore che ha chiesto una modifica

della notifica.

Per l'effetto, alquanto può essere realmente imputabile alla ricorrente avendo soltanto eseguito una richiesta dell'Ente.

Sulla prima notifica come rettificata vi è lo stesso il riferimento alla prima notifica del 29.06.2018 a cui poi è seguito il Documento Giustificativo.

Muovendo dall'erroneità e pretestuosità dei rilievi opposti è evidente il diritto della ricorrente a vedersi attribuiti anche gli ulteriori 8 punti di cui al criterio 8.

***** ***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULLA DIRETTA FINANZIABILITA' DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO PROPOSTO A SEGUITO DELL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE E DEL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI - A TORTO - NON ATTRIBUITI

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – a torto – non attribuiti, la ricorrente si troverebbe collocata in graduatoria in posizione utile e, dunque, la sua domanda sarebbe stata direttamente ammessa a finanziamento.

Nella graduatoria da ultimo adottata alla domanda della ricorrente è stato riconosciuto un punteggio di soli **73 punti**; e ciò a fronte di un punteggio ottenuto all'esito dell'autovalutazione di **83 punti**.

E ciò ove si consideri che il punteggio soglia ai fini dell'ammissione a finanziamento delle domande è di **75 punti**.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento delle spese e dei punteggi effettivamente spettanti, viene inibito alla ricorrente

di accedere ai benefici richiesti per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che la disciplina di settore prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando.

L'effetto è duplice:

- la ricorrente, confidando in detta previsione e nell'invocato diritto, ha già dato inizio al proprio progetto;
- tale investimento, in quanto già attuato, non sarebbe ammissibile ad eventuale bando successivo.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'adeguata misura che disponga l'accantonamento delle somme richieste ovvero ammetta con riserva la domanda della ricorrente alle successive fasi della procedura.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 23.03.2021.

Avv. Marcello FORTUNATO

Firmato digitalmente da: Marcello Fortunato
Data: 23/03/2021 08:50:09